

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 268 DEL 20/02/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2025. DURATA DAL 21/02/2025 AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 280/25

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

“Con nota prot. n. 2391 del 17/01/2025 l’Azienda l’ULSS n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta trasmessa all’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, la necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in Ostetricia e Ginecologia sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024.

Con successivo prot. 100200 del 7/02/2025, l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” manifestava la sua disponibilità alla stipula facendo pervenire una bozza di accordo contenente le condizioni economiche e contrattuali della collaborazione richiesta, come si evince nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nelle more della stipula, con D.G.R. n. 65 del 27/01/2025 ad oggetto: *“Disposizioni per l’anno 2025 in materia di personale di SSR e di specialistica ambulatoriale interna”* la Regione Veneto ha previsto che: *“A differenza di quanto previsto dalla DGR n. 22/2024 è da considerare eliminato l’obbligo della preventiva comunicazione o richiesta di autorizzazione all’Area Sanità e Sociale per la stipula delle convenzioni di consulenza ex art. 91 del CCNL 2019-2021; le stesse saranno oggetto di rilevazione annuale, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla medesima Area”*, pertanto nessuna comunicazione preventiva veniva trasmessa non essendo più necessaria.

Si evidenzia, in particolare, che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 2/3 accessi mensili presso i P.P.O.O. di Arzignano e Valdagno secondo necessità della durata indicativa di n. 12 ore ciascuno al costo orario di euro 113,76 come da D.G.R. 866/2015, per una spesa presunta, dal 21/02/2025 al 31/12/2025, pari ad € 45.048,96 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 e dei pedaggi autostradali.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare la stipula della Convenzione tra l’Azienda ULSS 8 Berica e l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, per attività di consulenza in Ostetricia e Ginecologia, con decorrenza dal 21/02/2025 e fino al 31/12/2025, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della convenzione tra l'Azienda ULSS 8 Berica e l'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana", per lo svolgimento di attività di consulenza in Ostetricia e Ginecologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell'accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2025 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 45.048,96 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 più pedaggi autostradali;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN OSTETRICIA E

GINECOLOGIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche "ULSS 7", con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza.

E

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "ULSS 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato.

PREMESSO CHE

- che l'Azienda ULSS 8 ha manifestato con specifica richiesta all'ULSS 7 Pedemontana la volontà di avvalersi della collaborazione del personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato nella specialità di Ostetricia e Ginecologia dell'ULSS 7 Pedemontana, al fine di continuare ad assicurare tutte le attività istituzionali (assistenziali e ambulatoriali);

- che l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 31 - Attività di consulenza del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato con deliberazione del

Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023);

- l'ULSS 7 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'ULSS 8 (Ospedali di Arzignano e di Valdagno), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di servizio nelle forme previste dalla normativa innanzi richiamata.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'ULSS 7, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'ULSS 8 la consulenza dei professionisti Ginecologi in servizio presso l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali. Le parti attestano che l'attività espletata dai dirigenti in virtù del presente accordo, non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. 7

Le attività di consulenza svolte dal personale medico nella specialità di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno presso gli Ospedali di Arzignano e di Valdagno per turni diurni con durata di 12 ore ciascuno, con un impegno presunto di n. 2/3 accessi mensili. La durata dei turni non comprende i tempi di trasferimento alla sede dell'ULSS 8 e ritorno.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti dell'ULSS 7, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati

dall'ULSS 7, saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'ULSS 8 viene organizzata dai Direttori delle UU.OO.CC. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Arzignano e di Valdagno, d'intesa con la Direzione Medica dell'ULSS 8, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'art. 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n.161.

Articolo 4 – Aspetti economici

L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'ULSS 7, per detto servizio, un compenso orario onnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA), nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti per l'importo forfetario di € 0,16/km, così come disposto con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 70 del 26.7.2016 e per una distanza chilometrica pari a 142 km a/r, rispetto all'Ospedale di Arzignano, e pari a 98 km a/r, rispetto all'Ospedale di Valdagno.

Sui corrispettivi l'ULSS 8 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall'Amministrazione dell'ULSS 7 in occasione della corresponsione delle spettanze ad ogni singolo professionista.

Art. 5 – Clausola Assicurativa

L'ULSS 8 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'ULSS 8, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dell'ULSS 7 in forza del presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'ULSS 8 è l'unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS 8, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa - anche in forza delle vigenti disposizioni regionali - a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'ULSS 8 alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'ULSS 7, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'ULSS 7, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa grave" stipulata dal singolo professionista.

L'ULSS 7 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS 8 ed il paziente e comunque verrà tenuto dall'ULSS 8 manlevato da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

L'U.L.S.S. n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi.

Articolo 6 – Rendicontazione Attività

L'ULSS 8 al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 7, il modulo di riepilogo degli accessi, con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. Il modulo deve essere

sottoscritto dal professionista dell'ULSS 7 che ha effettuato l'attività e controfirmato dal Direttore della UOC richiedente e dal Direttore Medico Ospedaliero, che dopo averlo vistato lo trasmette agli Uffici della Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 8. Quest'ultima provvede ad inviare il modulo all'ULSS 7 per una verifica e per la fatturazione previa emissione dell'ordinativo elettronico NSO da parte dell'ULSS 8.

Articolo 7 – Modalità di pagamento

L'ULSS 8 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (POSTE R) istituita dalla regione Veneto con D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

L'ULSS 7, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'ULSS 8, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'ULSS 7.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha validità dal 21.02.2025 al 31.12.2025.

Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere/modificare, anche unilateralmente, il presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con posta elettronica certificata, anche in riferimento al numero degli accessi.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 8, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 7, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 7 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 8 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 8, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, i professionisti e i collaboratori dell'ULSS 7 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo dell'Azienda ULSS 8, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale dall'ULSS 8;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)